



COMUNE DI RESCALDINA

PROVINCIA DI MILANO

**REGOLAMENTO
PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI,
SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA**

INDICE**TITOLO I – PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 Oggetto, finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 Lavori, Forniture e servizi in economia e modalità di esecuzione
- Art. 3 Interventi misti in economia
- Art. 4 Limiti economici all'esecuzione in economia
- Art. 5 Vincoli legali alla determinazione dei prezzi

TITOLO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE

- Art. 6 Il Responsabile di Procedimento
- Art. 7 Interventi ordinari in economia
- Art. 8 Pubblicità e comunicazioni
- Art. 9 Modalità di affidamento per cottimo in economia
- Art. 10 Qualificazione degli operatori
- Art. 11 Criteri di aggiudicazione
- Art. 12 Contenuti dell'Atto di Cottimo fiduciario
- Art. 13 Scelta del contraente

TITOLO III – DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

- Art. 14 Interventi d'urgenza
- Art. 15 Lavori di somma urgenza
- Art. 16 Interventi d'urgenza o di somma urgenza ordinati dal Sindaco
- Art. 17 Servizi tecnici in economia
- Art. 18 Fornitura di beni e servizi convenzionati con categorie protette
- Art. 19 Disposizioni speciali per i servizi legali

TITOLO IV – AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

- Art. 20 Aggiudicazione
- Art. 21 Contenuti e garanzie del contratto
- Art. 22 L'affidamento diretto di lavori, forniture e servizi
- Art. 23 Autorizzazione alla spesa, contabilità e collaudo per i lavori
- Art. 24 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture
- Art. 25 Adempimenti in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 26 Controversie

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 27 Rinvio a disposizioni Legislative e Regolamentari
- Art. 28 Notifiche e comunicazioni
- Art. 29 Termini e loro computo
- Art. 30 Abrogazione ed entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO E NORME INTRODUTTIVE

1. Il presente Regolamento disciplina gli affidamenti in economia del Comune in conformità ai seguenti principi:

- rispetto del diritto comunitario e nazionale;
- perseguimento dei fini istituzionali dell'Ente;
- realizzazione della massima economicità nelle procedure di affidamento.

2. Il presente Regolamento attua altresì le previsioni di cui all'articolo 125 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (di seguito il "Codice"), nonché degli artt.173 e ss. del DPR n. 207/2010 per i lavori e degli artt.329 e ss per i servizi e le forniture (di seguito, il "Regolamento Attuativo").

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si rinvia all'art.3, commi 8, 9 e 10 del Codice che così statuiscono:

"8. I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.

9. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

10. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II."

4. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti di importo delle singole voci di spesa, previamente individuate, anche in forma cumulativa, nel bilancio di previsione, nei piani economici di gestione o nei singoli provvedimenti che ne prevedano la copertura finanziaria, fatto salvo quanto previsto dal presente Regolamento per gli interventi di urgenza.

5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intendono I.V.A. esclusa.

6. Nell'espletamento delle procedure in economia l'Amministrazione deve garantire la qualità delle prestazioni e svolgersi nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza; le procedure di affidamento dei lavori in economia devono altresì rispettare i principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 2

LAVORI, FORNITURE E SERVIZI IN ECONOMIA E MODALITA' DI ESECUZIONE

1. "In economia" è un sistema di esecuzioni di lavori, fornitura di beni e prestazioni di servizi eccezionale, rispetto agli ordinari procedimenti contrattuali e risulta praticabile all'interno di predeterminati importi ed al verificarsi di prestabilite ipotesi, limitate e definite dalla tipologia d'interesse.

2. L'esecuzione degli interventi in economia può avvenire:
 - a) in Amministrazione diretta;
 - b) o per Cottimo fiduciario.
3. Sono in *Amministrazione diretta* i lavori, i servizi o le forniture per le quali non occorre l'intervento di alcun *Operatore economico*; essi sono eseguiti dal personale dipendente dell'Amministrazione o eventualmente assunto per l'occasione, impiegando materiali, mezzi propri o appositamente noleggiati, sotto la direzione del Responsabile di Procedimento.
4. Sono a *Cottimo fiduciario* i lavori, i servizi o le forniture affidati ad un *Operatore economico*, purché in possesso dei necessari requisiti, mediante *Procedura negoziata*.
5. Si può procedere all'esecuzione in economia di lavori, servizi e forniture in *forma mista*, quando motivi tecnici rendano necessaria l'esecuzione parte in Amministrazione diretta e parte mediante affidamento a Cottimo fiduciario.
6. In economia possono essere eseguiti i *lavori* qui di seguito elencati, a maggior specifica di quanto previsto all'art.125, comma 6 del Codice:
 - a. manutenzione delle opere relative alla viabilità: strade, marciapiedi e piste ciclabili;
 - b. manutenzioni e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con Aziende o Enti gestori;
 - c. manutenzione del patrimonio arboreo e del verde pubblico: parchi, giardini e viali alberati;
 - d. manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione, semaforici e di video sorveglianza;
 - e. manutenzione e riparazione degli arredi urbani e giochi;
 - f. manutenzione e riparazione delle piazze pubbliche e delle fontane;
 - g. manutenzione delle attrezzature pubbliche;
 - h. manutenzione degli edifici comunali comprensiva dei componenti (infissi, porte, sanitari) degli impianti (elettrici, idraulici, telefonici) e delle aree di pertinenza;
 - i. pulizia e manutenzioni dei tombini, caditoie e delle tubazioni di scarico;
 - j. manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
 - k. manutenzione, conservazione, adattamenti e riparazione dei beni comunali demaniali in uso al Comune o presi in locazione;
 - l. manutenzione degli impianti di sollevamento (gru, ascensori, servoscala e montafretri), antincendio illuminazione d'emergenza;
 - m. manutenzione segnaletica orizzontale e verticale;
 - n. manutenzione dei mezzi di trasporto a carico dell'Amministrazione;
 - o.
7. In economia possono essere eseguiti *le forniture di beni e servizi* qui di seguito elencati, a maggior specifica di quanto previsto all'art.125, comma 10 del Codice:
 - a. fornitura di beni mobili, arredi, utensili, macchine d'ufficio, apparecchiature informatiche ed elettroniche, accessori e parti di ricambio;
 - b. fornitura di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di ogni genere, anche in abbonamento, sia su supporto cartaceo che su supporto informatico;
 - c. fornitura di materiale di cancelleria, di consumo, di funzionamento e ricambio d'uso di attrezzature d'ufficio di qualsiasi genere;
 - d. fornitura attrezzature sportive;
 - e. fornitura di materiale per la redazione di manifesti, locandine, altri materiali per la diffusione e la pubblicità istituzionale;
 - f. fornitura addobbi e altro materiale inerente a ricevimenti, manifestazioni, cerimonie nell'interesse del Comune o alle quali lo stesso partecipa nonché le spese per la conservazione dei materiali residuali;

- g. fornitura di attrezzature tecniche, impianti telefonici e radiotelegrafici, televisivi e di amplificazione;
- h. fornitura di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ed aziendale per i dipendenti;
- i. fornitura materiale di arredamento per le sezioni elettorali, stampati e materiali necessari non forniti dallo stato;
- j. fornitura di materiali per la pulizia degli immobili, degli arredi e degli automezzi;
- k. fornitura segnaletica stradale verticale ed orizzontale;
- l. fornitura giochi arredi, attrezzature, verde pubblico;
- m. fornitura carburante, oli e combustibili;
- n. fornitura di materiale vario per la manutenzione delle strade, marciapiedi e piste ciclabili;
- o. fornitura di materiale edile, elettrico, idraulico e attrezzature antincendio;
- p. fornitura materiale vario: accessori per le lavorazioni, e per interventi di manutenzione;
- q. acquisto o locazione o noleggio di mezzi meccanici per piccoli interventi di manutenzione;
- r. servizio pulizia fontane e pulizia strade;
- s. servizio sgombero neve;
- t. servizio spurgo;
- u. servizi di sicurezza sul lavoro;
- v. servizi di medicina del lavoro;
- w. servizi di verifica degli impianti antincendio, di messa a terra e di sollevamento;
- x. servizi cimiteriali;
- y. servizi di gestione e manutenzione impianti di illuminazione pubblica;
- z. servizi di gestione e manutenzione di impianti termoidraulici;
- aa. servizi di pulizia degli edifici;
- bb. servizi per le manifestazioni elettorali;
- cc. servizi di ricerca e sviluppo, compreso rilievi statistici, indagini, studi, rilevazioni socio-economiche, analisi di fattibilità, analisi tecniche e finanziarie;
- dd. servizi di trasporto terrestre di qualunque genere con esclusione del trasporto pubblico locale, compreso l'acquisto di biglietti, servizi di corriere, spedizione e consegna, altri servizi di trasporto o messaggeria estranei al servizio postale;
- ee. servizio di reclutamento personale/servizi interinali;
- ff. servizi di telecomunicazione;
- gg. servizi assicurativi, bancari, finanziari, di brokeraggio, escluso il servizio di tesoreria, compresi i contratti assicurativi per dipendenti, amministratori, nonché per beni mobili ed immobili;
- hh. servizi informatici e affini compresi i servizi telematici, di informatizzazione degli adempimenti, aggiornamenti software, trascrizione e inserimento dati;
- ii. servizi legali, contabili, amministrativi e tributari, con l'esclusione del servizio di revisione dei conti e fatto salvo quanto previsto al successivo art.19;
- jj. servizi pubblicitari;
- kk. servizio eliminazione di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- ll. servizi culturali e ricreativi, servizi di istruzione e formazione del personale dell'ente;
- mm. servizi di vigilanza e di sorveglianza di immobili;
- nn. servizi di ristorazione, catering e alberghi;
- oo. servizi sociali;
- pp. Pratiche automobilistiche e prevenzione incendi;
- qq. organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento del personale, di convegni, riunioni, mostre od altre manifestazioni in materie istituzionali ovvero adesione agli stessi, ferma restando la disciplina della sponsorizzazione, non oggetto del presente regolamento;

I servizi tecnici professionali e i servizi legali sono disciplinati dai successivi artt. 19 e 21.

Art. 3

INTERVENTI MISTI IN ECONOMIA

1. Qualora in un intervento siano previsti contemporaneamente lavori, forniture e servizi, o lavori e forniture, o lavori e servizi, o forniture e servizi, si applica la disciplina regolamentare relativa al settore prevalente, fatta salva la possibilità motivata di interventi separati ai sensi dell'art.2, comma 5.
2. Relativamente alle disposizioni del comma 1 sono da applicarsi nel rispetto dell'art.14 del Codice.
3. Qualora per qualunque motivo non si ricorra ad interventi separati ai sensi dell'art.2, comma 4, si applica il limite economico di cui all'art.5, relativo all'oggetto principale del contratto.

Art. 4

LIMITI ECONOMICI ALL'ESECUZIONE IN ECONOMIA

1. L'affidamento in economia per Cottimo fiduciario ai sensi dell'art.125 del Codice è ammesso:

per *lavori*:

- al di sotto di €. 40.000,00 *affidamento diretto* con richiesta di un preventivo;
- da €. 40.000,00 fino a €. 200.000,00, affidamento tramite *procedura negoziata senza bando*, con la partecipazione di minimo cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia del lavoro da eseguire) individuati sulla base di ricerche di mercato ovvero tramite l'Elenco degli Operatori economici istituito dall'Amministrazione stessa.

per *forniture e servizi*:

- al di sotto di €. 40.000,00 *affidamento diretto* con richiesta di un preventivo;
- da €. 40.000,00 fino a €. 200.000,00 affidamento tramite *procedura negoziata senza bando*, consultando minimo cinque operatori economici idonei (se sussistono in tale numero in relazione alla tipologia del bene o servizio da acquisire) individuati sulla base di ricerche di mercato ovvero tramite l'Albo Fornitori istituito dall'Amministrazione stessa.

Qualora non sia possibile invitare almeno cinque operatori economici la procedura negoziata si svolge con gli operatori economici che è stato possibile invitare.

Il criterio della rotazione non è applicato nei casi in cui il lavoro, il bene da fornire o il servizio da acquisire abbia caratteristiche tecniche e/o funzionali tali da consentire la partecipazione di un numero limitato di operatori.

2. Per i lavori assunti in Amministrazione diretta, l'importo del singolo intervento non può comportare una spesa superiore a €. 50.000,00.
Il suddetto importo comprende esclusivamente i beni, le materie prime, i noli etc, appositamente acquisiti per l'esecuzione dei lavori.
3. L'importo, di cui al comma 1, non può essere superato nemmeno con perizie di variante o suppletive, proroghe, appendici contrattuali o altre forme di integrazione, estensione o ampliamento dell'impegno economico contrattuale o extracontrattuale.
4. Tutti gli importi monetari previsti dal presente Regolamento si intendono al netto degli oneri fiscali.
5. Nessuna esecuzione di lavori, fornitura di beni o prestazione di servizi può essere artificiosamente frazionata al fine di eludere il limite economico di cui al comma 1 o gli altri limiti speciali previsti dal regolamento.
6. Non sono considerati artificiosamente frazionati:

- l'esecuzione di interventi in economia il cui impegno di spesa sia imputabile ad esercizi finanziari diversi, quando le procedure di affidamento sono inequivocabilmente autonome e separate l'una dall'altra;
- le suddivisioni organizzative d'interventi individuate distintamente dal Programma Triennale e dall'Elenco annuale dei lavori pubblici o dal Piano Esecutivo di Gestione (PEG) per ciascuna area dell'Amministrazione, nonché quelle che derivino da oggettivi motivi tecnici individuati da apposita relazione del Responsabile di Procedimento.
- gli affidamenti di un intervento misto di cui all'art. 4, separatamente a contraenti qualificati in ciascun settore, qualora tali affidamenti separati siano ritenuti più convenienti in termini di efficienza, risparmio economico o rapidità di esecuzione.

7. Eventuali costi relativi alla Sicurezza inerenti i lavori in economia ai sensi dell'art.131 del Codice concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.

8. Negli interventi di manutenzione e ripristino dei beni mobili o degli impianti la somma degli importi dei servizi di sostituzione e riparazione, della fornitura delle parti di ricambio e degli eventuali lavori di installazione, non può mai essere superiore al valore attualizzato del bene mobile o dell'impianto al quale accedono.

Art. 5

VINCOLI LEGATI ALLA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

1. L'esecuzione di *lavori in economia*, di cui all'art.3 comma 3, può avvenire sulla base dei prezzi determinati da prezziari o listini ufficiali o, in mancanza di questi, da prezziari o listini redatti da organizzazioni professionali di settore e riconosciuti nella prassi locale.
2. La *fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia*, di cui agli art.3 del presente Regolamento, possono essere sempre sostituite dal ricorso alla convenzione di cui all'art.26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3. La fornitura di beni e la prestazione di servizi in economia devono avvenire utilizzando i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni comparabili con quelli oggetto del convenzionamento di cui all'art.26, della Legge n. 488/99, o sulla base di rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da organismi a ciò preposti, ai fini di orientamento e di valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta e di contrattazione.
4. In ogni caso la determinazione dei costi di tutti gli interventi in economia deve tener conto correttamente del costo del lavoro con riferimento ai contratti collettivi per il settore e il territorio di competenza.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE

Art. 6

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento di beni e di prestazioni che non siano attribuiti ad altri organi o soggetti, vengono svolti dal Responsabile del procedimento appositamente nominato.
2. Il nominativo del Responsabile del procedimento è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto per l'esecuzione di lavori, fornitura di beni e di prestazioni di servizi, e nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, ma nell'invito a presentare un'offerta.
3. Per le forniture e i servizi in economia, ai sensi dell'art.300 del Regolamento Attuativo, il Direttore dell'esecuzione del contratto deve coincidere con il Responsabile del procedimento.

Art. 7

INTERVENTI ORDINARI IN ECONOMIA

1. Quando l'esecuzione dei lavori, la fornitura di beni e le prestazioni di servizi vengono eseguiti in *Amministrazione diretta*, il Responsabile del procedimento, ove non sia possibile l'esecuzione con il personale dipendente, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi del Comune o mediante ricorso al lavoro interinale, o mediante sinergia con società già operanti con l'Ente con contratto o convenzione.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale e ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera.
3. La disponibilità di materiali, attrezzi, mezzi d'opera e trasporto necessari, è conseguita a mezzo di ordinazioni disposte dal Responsabile del procedimento, con le modalità fissate dal presente Regolamento per gli interventi eseguiti per Cottimo fiduciario, in quanto compatibili.
4. L'affidamento di lavori, servizi e forniture a *Cottimo fiduciario*, nei limiti degli importi precedentemente indicati, avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, mediante gara informale, attraverso la consultazione di almeno tre/cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati mediante criterio rotativo negli elenchi degli albi operatori economici predisposto dalla Stazione appaltante, ovvero, in difetto, individuati sulla base di indagini di mercato.
Salvo i casi di comprovata assoluta e imperiosa urgenza che non consente l'indugio a tale modalità. Degli esiti della ricerca di mercato svolta dovrà essere redatta apposita relazione, ovvero apposito quadro di raffronto delle offerte acquisite, da allegare alla determinazione di affidamento.

Art. 8

PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure di esecuzione di lavori, fornitura di beni e prestazioni di servizi in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'artt.122 e 124 del Codice per gli appalti di lavori, forniture e servizi sottosoglia.
2. L'esito degli affidamenti mediante Cottimo fiduciario di cui all'art.10 sono soggetti ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul sito internet della Stazione appaltante.

Art. 9**MODALITA' DI AFFIDAMENTO PER COTTIMO IN ECONOMIA**

1. Quando gli interventi sono eseguiti per cottimo fiduciario il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo a procede ad invito ad almeno 5 operatori economici selezionati dall'elenco dei Fornitori di cui all'art. 4 del presente Regolamento ovvero dall'indagine di mercato eventualmente espletata tramite apposito avviso pubblico. Limitatamente alle forniture e servizi, fermo restando quanto previsto all'art.7, comma 5, del Codice, l'ente può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico di cui all'art.328, propri o delle Amministrazioni aggiudicatrici, anche per la selezione degli operatori economici da invitare.
2. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore, nei casi previsti dal Codice e dal Regolamento attuativo.

Art. 10**QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI**

1. Per partecipare alle gare, di cui al presente Regolamento, il soggetto concorrente all'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia dovrà presentare la documentazione richiesta dall'Amministrazione appaltante nella Lettera d'invito, e risultare in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico-professionali ed economico-finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
2. Per la partecipazione alla procedure di Cottimo fiduciario le imprese o ditte o società devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - di ordine generale di cui all'art.38 del D. Lgs. n. 163/06 e smi;
 - iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'oggetto corrispondente alla prestazione da affidare;
 - il possesso di Attestazione rilasciata da Società di Attestazione (SOA) regolarmente autorizzata e in corso di validità, che documenti la qualificazione in categoria e classifiche adeguate, ai sensi del D.P.R. n. 207/10 e smi, per lavori superiori a €. 150.000,00;
 - per lavori inferiori a €. 150.000,00 le ditte dovranno possedere i requisiti richiesti dalla lettera di invito proporzionale all'importo da affidare.
3. Il Responsabile del procedimento potrà procedere a campione alla verifica dei requisiti di natura generale ed ex art.48 del Codice alla verifica dei requisiti tecnico/economico/finanziario in capo all'affidatario e in capo alle altre imprese concorrenti qualora abbia fondato sospetto della non veridicità delle dichiarazioni presentate. E' sempre fatta salva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti in capo a tutte le imprese invitate.

Art. 11**CRITERI DI AGGIUDICAZIONE**

1. Gli acquisti di beni, l'affidamento di lavori e servizi previsti dal presente Regolamento vengono aggiudicati sulla base di quanto previsto nella Lettera d'Invito, con uno dei seguenti criteri:
 - a) a favore dell'*Offerta Economicamente più Vantaggiosa*, individuata sulla base di elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, quali ad esempio il prezzo, il termine di esecuzione o di consegna, i termini di pagamento, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica etc. In questo caso i criteri, che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nella Lettera d'invito; In tal caso, per determinare la qualità ed il valore tecnico dell'offerta, non possono essere valutati elementi attinenti alla capacità dell'offerente, ma solamente le modalità attraverso le quali il prestatore prevede di eseguire il servizio o la fornitura.

- a1) Per gli interventi per i quali vi sia un'elevata fungibilità dell'oggetto del contratto (ad esempio forniture di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi ecc.) la Lettera d'invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del comune (per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili).
- a2) Quando la scelta del contraente avviene col Criterio dell'Offerta Economicamente più Vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.
- b) al Prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.
2. Il provvedimento di affidamento, da adottarsi da parte del Responsabile del servizio corredato dalla motivazione relativa alla scelta del soggetto affidatario, riporta l'autorizzazione all'acquisizione della prestazione sottoscrivendola con un *Foglio Patti e Condizioni* o una la lettera d'ordinazione, fatto salvo il successivo perfezionamento contrattuale dei casi previsti dall'art.19.
3. L'affidatario degli interventi deve essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico/professionale ed economico/finanziaria prescritta per le prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente.
Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato dall'operatore economico che presenta l'offerta o il preventivo e sono verificati dall'Amministrazione appaltatrice.
Prima dell'affidamento dovrà altresì essere verificata la Regolarità Contributiva del soggetto aggiudicatario (DURC).
4. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico che, nei casi di cui al comma 1, lettera a), è corredato della motivazione che ha determinato la scelta. Nei casi di urgenza la verbalizzazione può essere fatta in via informale a margine del foglio dell'offerta dell'affidatario o a margine della scrittura contrattuale conclusiva.
5. Il verbale delle operazioni conclusive dell'affidamento è approvato con determinazione con cui è assunto anche l'impegno di spesa.

Art. 12

CONTENUTI DELL'ATTO DI COTTIMO FIDUCIARIO

1. La *Lettera d'invito*, per l'esecuzione di lavori, fornitura di beni e prestazioni di servizi a Cottimo fiduciario, contiene:

- l'indicazione della *Determina a contrarre*;
- del *C.U.P.* (Codice Unico Progetto) e del *C.I.G.* (Codice Identificativo Gara), a sensi dell'art.3 comma 5 Legge n. 136/10;
- l'*oggetto* del lavoro o della prestazione, le relative *caratteristiche tecniche e la qualità del bene, dell'attività o del servizio richiesto*;
- la modalità di fornitura, esecuzione del servizio o di svolgimento del lavoro;
- il suo *importo massimo* previsto, con esclusione dell'I.V.A a base della richiesta dell'offerta;
- i termini e l'impegno ad indicare il Conto Corrente dedicato sui quali dovranno essere versato l'importo del pagamento (Tracciabilità dei flussi finanziari...);
- i requisiti di partecipazione;
- le *garanzie* richieste al contraente (iscrizione alla C.C.I.A.A., DURC.....);
- le *modalità* e i *termine di presentazione* delle offerte;
- il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
- l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- il *Criterio di aggiudicazione* prescelto (Offerta Economicamente più Vantaggiosa o Prezzo più basso);
- gli eventuali elementi di valutazione, nel caso si utilizza il Criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa;

- l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - la *misura delle penali*, determinata in conformità alle disposizioni del codice e del presente Regolamento;
 - l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di Sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - l'indicazione del *termine di pagamento*;
 - i requisiti generali e soggettivi richiesti all'appaltatore e la richiesta all'appaltatore di rendere apposita Dichiarazione in merito al possesso dei suddetti requisiti;
 - quant'altro ritenuto necessario per meglio definire la natura della prestazione.
2. Le offerte sono presentate nei termini e secondo le modalità previste nella Lettera d'invito e negli atti di gara allegati.
3. La Lettera d'invito può essere inoltrata anche via telefax o per posta elettronica certificata. Nel caso di *Intervento d'urgenza* di cui all'art.13 o di *lavori di somma urgenza* di cui all'art.14, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta entro il giorno feriale successivo.
4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella Lettera d'invito, il Responsabile predispone un *Foglio Patti e Condizioni* o un *Capitolato d'Oneri* ai quali la Lettera d'invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti i potenziali candidati.
5. Si tratta di affidamento di beni e servizi e l'intervento non presenti particolari difficoltà nell'individuazione dell'oggetto o sia di modesta entità, per la Lettera d'invito vige il principio di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti.
6. Ogni volta che ciò sia possibile e non ostino ragioni di celerità, il Responsabile redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla Lettera d'Invito.
7. Il Responsabile ha facoltà, con atto motivato, di non procedere ad alcuna scelta purché abbia previsto tale facoltà nella Lettera d'invito. Il Responsabile nel caso sia stato presentato un solo preventivo, può dar corso ugualmente all'ordinazione delle opere, dei servizi o della fornitura, quando ritenga che il preventivo presentato sia vantaggioso per l'Amministrazione.

Art. 13

SCelta DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella Lettera d'invito, in uno dei seguenti modi:
- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base di elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito anche in forma sintetica;
 - b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato negli atti disponibili e non sia prevista alcuna variazione qualitativa;
2. I soggetti affidatari devono comunque essere in possesso dei requisiti ai sensi dell'art.125, comma 12, del Codice.
3. Gli affidamenti, anche relativi a lavori, sono soggetti a obbligo di post informazione ai sensi dell'art.331 del Regolamento.
4. L'esame e la scelta delle offerte sono effettuati dal Responsabile del servizio che provvede a sottoscrivere il contratto di Cottimo fiduciario. Resta salva la facoltà, in caso di aggiudicazione con il

criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, di istituire ai fini dell'affidamento un'apposita commissione di gara. In tal caso, si applicano l'art. 84 del Codice, nonché gli artt.119 e 282 del Regolamento Attuativo, in quanto compatibili con la procedura di cottimo fiduciario.

5. L'apertura delle buste contenenti le offerte è effettuata dal Responsabile del procedimento assistito da due dipendenti dell'Amministrazione, in qualità di segretario e testimone, avvalendosi se occorre dell'assistenza tecnica di consulenti incaricati dall'Ente in merito a particolari competenze. Il Responsabile redige apposito verbale ai sensi dell'art.78 del Codice.

6. Il verbale delle operazioni dell'affidamento è approvato con determinazione; e con la stessa determinazione, solo nei casi in cui ciò sia consentito dal Codice e dal Regolamento, è assunto l'impegno di spesa qualora non già effettuato in precedenza.

7. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'Offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

8. La migliore offerta degli operatori economici invitati è soggetta a verifica di possibile anomalia ai sensi dell'art.86, comma 3, del Codice.

TITOLO III

DISPOSIZIONI SPECIALI E INTERVENTI PARTICOLARI

Art. 14 INTERVENTI D'URGENZA

1. Nei casi in cui l'attuazione degli interventi è determinata dalla necessità di *provvedere d'urgenza*, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i provvedimenti necessari per la rimozione dello stato di urgenza.
2. Il verbale è redatto dal Responsabile del procedimento o da qualsiasi soggetto che ne abbia la competenza; esso è accompagnato da una stima dei costi dell'intervento ai fini dell'assunzione dei provvedimenti di copertura della spesa e di ordinazione.
3. Il verbale, sottoscritto dalla ditta affidataria sostituisce, a tutti gli effetti il contratto di Cottimo.
4. Per casi di urgenza si devono intendere quelli per i quali ogni ritardo nella loro soluzione può comportare una possibile conseguente pericolosità per l'incolumità o salute pubblica o quelli dalla cui immediata risoluzione risulti un conveniente risparmio di fronte ai lavori altrimenti necessari.

Art. 15 LAVORI DI SOMMA URGENZA

1. Nei casi di *lavori di somma urgenza* cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il Responsabile del procedimento e il tecnico dell'Amministrazione che per primo accede ai luoghi o prende conoscenza dell'evento, dispone, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'art.13, l'immediata esecuzione dei lavori strettamente indispensabili per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità, sempre nei limiti di cui al presente Regolamento dei €. 200.000,00, o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal tecnico o dal Responsabile del procedimento.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo, qualora l'affidatario non accetti il prezzo determinato dal tecnico nell'ordinazione, può essergli ingiunto di procedere comunque all'esecuzione dell'intervento o la somministrazione dei materiali sulla base di detto prezzo; l'affidatario può iscrivere riserve circa il prezzo a margine dell'ordinazione e specificarle nei termini e nei modi prescritti per i contratti di lavori pubblici; in assenza di riserve o in caso di decadenza di queste il prezzo imposto si intende definitivamente accettato.
4. Il Verbale di somma urgenza sostituisce a tutti gli effetti il Contratto di cottimo.
5. Il tecnico amministrativo, di cui al comma 1, redige entro 10 (dieci) giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una *perizia giustificativa* degli stessi e la trasmette, unitamente al Verbale di somma urgenza, alla Stazione appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori, eventualmente previa acquisizione di atti di assenso di competenza di organi diversi.
6. Qualora i lavori, di cui al comma 1, non conseguano l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, il Responsabile procede all'immediata sospensione dei lavori e alla liquidazione delle spese relative alla parte già eseguita.
7. Ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art.191, comma 3, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., l'ordinazione di cui al comma 1 è regolarizzata, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia decorso il predetto termine.

Art. 16**INTERVENTI D'URGENZA O DI SOMMA URGENZA ORDINATI DAL SINDACO**

1. Qualora gli Interventi d'urgenza di cui all'art.13 o i lavori di somma urgenza di cui all'art.14 conseguono ad ordinanza dal Sindaco nell'esercizio dei poteri di ordinanza di cui all'art.54, comma 2, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., lo stesso Sindaco può disporre gli adempimenti e le indicazioni ai sensi del presente Regolamento per l'attuazione dell'ordinanza medesima, in deroga alle competenze di cui agli artt.7, 13 e 14, qualora non possa indugiarsi nella redazione degli atti formali, altrimenti provvede il Responsabile del procedimento secondo le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 17**SERVIZI TECNICI IN ECONOMIA**

1. Per servizi tecnici si intende l'affidamento di una prestazione svolta in modo autonomo nell'esercizio di arti e professioni. Tecniche ovvero:

- servizi di architettura e ingegneria limitatamente alla progettazione, alla direzione lavori, al collaudo ed alle prestazioni tecniche connesse di cui all'art.91 del Codice;
- le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'art.112, commi 1 e 5 del Codice;
- le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'art.10, comma 7 del Codice;
- le prestazioni connesse ai servizi di cui ai punti precedenti (es: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, etc.);
- i servizi di urbanistica e paesaggistica;
- ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diverse da quelle di cui ai punti precedenti.

2. Le prestazioni relative ai servizi tecnici sono di norma effettuate dal personale tecnico delle Amministrazioni.

3. Nei casi di motivata necessità (carenza di organico di personale tecnico, difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o a svolgere le funzioni di istituto, per lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, per lavori che richiedono la necessità di predisporre progetti integrali che richiedono una pluralità di competenze, etc.) l'Ente può ricorrere a qualificati soggetti esterni per il migliore perseguimento dei propri fini istituzionali e statuari.

4. L'avvio della procedura per il conferimento di ogni servizio esterno deve essere preceduto da attestazione espressa del Responsabile del procedimento, in merito alla sussistenza dei sopra citati presupposti obbligatori per il ricorso a professionalità esterne.

5. I servizi tecnici si ripartiscono, in applicazione del principio di proporzionalità, nelle seguenti fasce di importo:

- fascia 1: inferiore ad Euro 40.000,00;
- fascia 2: pari o superiore ad Euro 40.000,00 ed inferiore ad Euro 200.000,00;

e sono soggette alle procedure previste del presente Regolamento in base al valore, fatta salva l'applicazione dell'art.267 del Regolamento Attuativo.

Art. 18**DISPOSIZIONI SPECIALI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI
CON CATEGORIE PROTETTE**

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività di cui all'art.1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre

1991, n. 381, a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art.4, comma 1, della legge citata.

2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'art.9, comma 1, della citata legge n. 381/1991.

Art. 19

DISPOSIZIONI SPECIALI PER I SERVIZI LEGALI

1. I servizi legali di cui all'allegato II.B, numero 21, al Codice, con particolare riguardo i servizi legali relative ad ipotesi di contenzioso o di precontenzioso, risoluzione delle controversie, esame dei profili di legalità o di legittimità di atti o comportamenti, nonché di patrocinio legale, sono affidati, per importi fino a euro 20.000,00; in applicazione delle norme del Regolamento. Per importi superiori si applica l'art.20 del Codice.

2. Qualora i servizi di cui al comma 1 riguardino atti o comportamenti di organi collegiali o di soggetti politici dell'Amministrazione, l'incarico è affidato con provvedimento della Giunta Comunale.

3. I commi 1 e 2 si applicano anche ai seguenti servizi di supporto e assistenza:

- a) Servizio legale di supporto al responsabile del procedimento ai sensi dell'art.10 del Codice;
- b) di natura tributaria, fiscale o contributiva;
- c) di advisor tecnico, giuridico, amministrativo o finanziario;
- d) prestazioni notarili;
- e) informazione e documentazione giuridica o giuridico-amministrativa;
- f) altri servizi intellettuali non riconducibili direttamente a compiti d'istituto o per i quali le professionalità dei servizi interni siano assenti o insufficienti.

4. In deroga al presente Regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento che devono recare l'importo stimato dei corrispettivi; nei casi di affidamento di servizio legale per il patrocinio in procedure contenziose, il corrispettivo può tuttavia essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

5. Sono esclusi dal presente Regolamento di incarichi di consulenza dell'art.7 del D. Lgs. n. 165/01.

TITOLO IV

AGGIUDICAZIONE E CONTRATTO

Art. 20 AGGIUDICAZIONE

1. A seguito dell'*aggiudicazione* dei lavori o della fornitura dei beni e/o l'acquisizione dei servizi, a Cottimo fiduciario, secondo le procedure stabilite dal presente Regolamento, il Responsabile del procedimento, previa acquisizione e verifica positiva della documentazione necessaria, procederanno all'approvazione del preventivo offerto o alla formalizzazione degli Atti contrattuali nelle forme di legge.

2. Ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti richiesti nell'invito, nel caso di Cottimo fiduciario mediante procedura negoziata, l'Aggiudicatario in particolare dovrà produrre, nei tempi stabiliti dall'Amministrazione appaltante, quanto di seguito indicato:

- tutta la documentazione originale o in copia autenticata atta a comprovare il possesso dei requisiti economici-finanziari e morali dichiarati a mezzo di dichiarazioni sostitutive;
- prova documentale dei poteri della persona che sottoscriverà il contratto se non contenuta nel Certificato di iscrizione al registro delle imprese, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.;
- Certificato di iscrizione al registro delle imprese con nulla-osta ai sensi della vigente normativa antimafia, rilasciato dalla competente C.C.I.A.A.;
- il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) in corso di validità.

3. Tutte le eventuali spese di contratto (bolli, registrazione, copie, etc...) sono a carico dell'aggiudicatario.

Art. 21 CONTENUTI E GARANZIE DEL CONTRATTO

1. I contratti di Cottimo fiduciario debbano avere la forma di scrittura privata non autenticata.

2. In alternativa, i contratti di cui al comma 1 possono essere stipulati mediante scambio di lettere in conformità all'art.334, comma 2, del Regolamento Attuativo.

3. L'Atto di Cottimo deve indicare per:

a) l'esecuzione di lavori:

- l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- i prezzi unitari per i lavori e/o somministrazioni a misura a l'importo di quelle a corpo;
- le condizioni di esecuzione;
- il tempo di ultimazione dei lavori;
- le modalità di pagamento;
- le garanzie a carico dell'esecutore;
- le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art.137 del Codice.

b) la fornitura di beni e la prestazione di servizi:

- la descrizione dei beni o servizi;
- la quantità e il prezzo degli stessi;
- le modalità di esecuzione della fornitura o del servizio;
- le modalità di pagamento;
- le garanzie a carico dell'esecutore;
- le penalità in caso di ritardo o incompleta esecuzione della fornitura o del servizio.

4. L'esito dell'affidamento mediante cottimo fiduciario di cui all'art.125 comma 8 del Codice è soggetto ad avviso di post-informazione mediante pubblicazione sul profilo del committente.

5. Salvo esplicita previsione da parte del Responsabile del procedimento, i soggetti affidatari sono esonerati dalla *costituzione delle assicurazioni*, di cui all'art.129 del Codice, per tutti gli affidamenti di lavori di importo fino a €. 40.000,00, a condizione che siano comunque muniti di polizza generica di responsabilità civile.

6. I soggetti candidati agli affidamenti sono esonerati dalla costituzione della *garanzia provvisoria* a corredo dell'offerta, di cui all'art.75 del Codice, nelle procedure di affidamento di importo inferiore a €. 40.000,00.

7. I soggetti affidatari sono esonerati dalla costituzione della *garanzia definitiva*, di cui all'art.113 del Codice, per:

- gli affidamenti di lavori di importi inferiore a €. 40.000,00;
- gli affidamenti di forniture e servizi di importo inferiore a €. 20.000,00.

Superate tali soglie la garanzia definitiva va presentata attraverso la garanzia fidejussoria. Lo svincolo della garanzia disposta dal Responsabile del procedimento che sia stato verificato l'adempimento in piena soddisfazione della Stazione appaltante (es. Certificato di Regolare Esecuzione).

8. In caso di ritardo imputabile all'impresa incaricata dell'esecuzione dei lavori, delle forniture ed dei servizi di cui al presente Regolamento, si applicano le penali stabilite nel Contratto o nella Lettera. Inoltre l'Amministrazione diffida l'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'adempimento a pena di risoluzione del contratto e, nel caso tale diffida rimanga senza effetto, ha facoltà di disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della fornitura e del servizio a spese dell'impresa medesima, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno derivante dal ritardo.

9. In caso di urgenza, è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del Contratto di Cottimo fiduciario alla consegna dei lavori, della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta salva la disciplina di cui all'art.10, comma 11, del Codice in quanto applicabile

Art. 22

L'AFFIDAMENTO DIRETTO DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI

1. L'esecuzione di lavori, la fornitura di beni e le prestazioni di servizi con affidamento diretto, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi nel programma l'autorizzazione è direttamente concessa dal Responsabile del procedimento mediante ordine scritto in seguito al ricevimento del preventivo da parte dell'affidatario, da allegare all'ordinazione.

2. L'ordinazione deve contenere:

- la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA;
- i riferimenti contrattuali e contabili (impegno di spesa, classificazione intervento ecc.);
- le indicazioni di cui all'art.191, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000;
- ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il Responsabile del procedimento, verifica la corrispondenza della lavorazione o della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati, apponendo sul documento di spesa o sulla fattura:

- i riferimenti all'atto di ordinazione;
- il proprio nulla osta alla liquidazione che, in assenza di atti ostativi, costituisce altresì collaudo;
- i fondi relativi alla disponibilità residua relativamente all'intervento.

4. La liquidazione è effettuata in ogni caso dopo l'acquisizione della fattura fiscale o dei documenti sostitutivi previsti dall'ordinamento, entro trenta giorni dall'accertamento della regolare esecuzione o del collaudo o, dalla presentazione della documentazione fiscale, se questa è successiva.

Art. 23

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA, CONTABILITÀ E COLLAUDO PER I LAVORI

1. L'autorizzazione alla spesa viene concessa dal Responsabile del procedimento nell'ambito delle somme a disposizione nei quadri economici degli interventi compresi nel programma. Nel caso di spese imprevedute sopraggiunte per interventi per i quali non sia stato previsto un accantonamento per lavori in economia, gli stessi vengono autorizzati su proposta del Responsabile del procedimento dalla Stazione appaltante utilizzando gli accantonamenti per imprevedute o le economie da ribasso d'asta sempre nell'ambito dei quadri economici.

2. I lavori sono contabilizzati a cura del Responsabile del procedimento o, se nominato, a cura del Direttore Lavori. La liquidazione avviene sulla base del *Rendiconto finale*, che va corredato:

- per i lavori di importo fino a €. 40.000,00 dall'Attestazione da parte del Direttore Lavori, se nominato, oppure dal Responsabile del procedimento, da apporsi sulla fattura presentata dalla ditta esecutrice con proprio visto, datato e sottoscritto, a conferma che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo i patti contrattuali;
- per i lavori di importo superiore a €. 40.000,00 dal Certificato di Regolare Esecuzione ovvero dall'atto di Collaudo.

3. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia, la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta una perizia suppletiva, per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

Art. 24

PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nel termine di contratto e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal Direttore dell'esecuzione.

2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'art. 338 del Regolamento Attuativo.

3. La verifica di conformità può essere sostituita con un'Attestazione di regolare esecuzione emessa dal Direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento ovvero dall'emissione di un visto del Responsabile del procedimento sulle fatture di spesa.

4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 300 del Regolamento Attuativo.

Art. 25

ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge n. 136/10, modificata con D. Lgs. n. 187/10 convertito in Legge n. 117/10, per le procedure di Cottimo fiduciario e per i casi di Affidamento diretto (con esclusione dei casi di amministrazione diretta), l'Amministrazione provvede all'acquisizione del Codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara) e, ove necessario, del C.U.P. (Codice Unico di Progetto), dandone comunicazione all'affidatario, dall'altra parte l'affidatario, in conformità alle previsioni della normativa richiamata:

- comunica gli estremi del conto dedicato su cui effettuare i pagamenti, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
- si obbliga a comunicare alla società ogni eventuale variazione relativa al predetto conto corrente e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso;
- si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i sub appaltatori e sub contraenti un'apposita clausola, a pena di nullità assoluta, con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di Tracciabilità finanziaria prescritta dalla Legge n. 136/10 e qualora avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte (sub appaltatore/sub contraente) a tali obblighi, a darne immediata comunicazione all'Amministrazione appaltante;
- assume l'obbligo di Tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/10;
- accetta che l'Amministrazione provveda alla liquidazione del corrispettivo contrattuale, a mezzo bonifico sul numero del conto corrente dedicato, previa verifica della regolare esecuzione dei lavori, della fornitura dei beni e delle prestazioni di servizio.

2. Gli obblighi imposti dalla normativa sulla Tracciabilità dei flussi finanziari saranno riportati in apposita clausola inserita nel Contratto; nelle ipotesi in cui si procede mediante accettazione del preventivo offerto, l'Atto di accettazione del preventivo dovrà essere corredato dal modulo allegato B al presente Regolamento, avente ad oggetto "Adempimenti in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. n. 136/10".

Art. 26 CONTROVERSIE

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal contratto, l'Amministrazione si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, previsti in termini generali dal Codice.
2. Sono altresì applicabili gli artt.239-240 del Codice.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27

RINVIO A DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano, ove compatibili, le disposizioni legislative e regolamentari vigenti, oltre ai Regolamenti comunali approvati.
2. Le norme in esso contenute si richiamano:
 - a. art.125 del "Codice dei contratti pubblici" D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. e di seguito denominato semplicemente "Codice";
 - b. "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice" D.P.R. n. 207/10;
 - c. art.26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato finanziario 2000";
 - d. artt.191 e 192 del D. Lgs. n. 267/00 "Testo unico degli enti locali";
 - e. art.3 legge n. 136/10 e sm "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia".

Art. 28

NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuati a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Esse possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. Possono essere eseguite in caso di urgenza con telegramma o telefax eventualmente confermato per lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Anche le comunicazioni da parte del contraente all'Amministrazione possono essere eseguite con le medesime modalità; sono fatti salvi i termini per l'inoltro di eventuali conferme, disposti da leggi e regolamenti.

Art. 29

TERMINI E LORO COMPUTO

1. Nel computo dei termini indicati nei Contratti di Cottimo fiduciario, nelle Lettere d'invito, nei Capitolati Speciali, quando il termine è previsto in giorni ed ore si esclude il giorno e l'ora iniziale.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè consecutivi e continui.
3. Ove i termini siano indicati in mesi, questi si intendono computati dalla data di decorrenza del mese iniziale alla corrispondente data del mese finale. Se non esiste la data corrispondente, il termine si intende concluso nell'ultimo giorno del mese finale.

Art. 30
ABROGAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento viene abrogato il Regolamento per i lavori, le forniture ed i servizi da eseguirsi in economia, adottato con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 28.10.2005, così come tutte le norme di pari grado in contrasto con il presente Regolamento.
2. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Online comunale, per dieci giorni (10gg) consecutivi, successivi dell'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Il presente Regolamento:

E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del 2 marzo 2012 con atto n. 10;

E' stato pubblicato all'Albo Pretorio Online Comunale per quindici giorni consecutivi dal 23 marzo 2012 al 6 aprile 2012;

E' entrato in vigore il 1° aprile 2012.

Rescaldina, lì 1° aprile 2012

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Massimo Criserà